

ALLEGATO 2

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI NICHELINO E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE _____ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

(Art. 56 del Codice del Terzo settore)

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Nichelino (TO), (di seguito solo Comune), con sede in Nichelino, Piazza Di Vittorio n. 1, codice fiscale 94031420014, partita IVA 01131720011, qui rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dr. _____, nato a _____ il _____ domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto Sindacale n. ____ del _____ con il quale sono stati nominati i Dirigenti dei Servizi)

e

l'Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata _____
(di seguito solo Associazione/Organizzazione) con sede in Via/Piazza _____
codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate
Signor/a _____, nato/a a _____
il _____ CF _____, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione;

Richiamati:

- il D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore"
- Il Codice Civile
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"*, e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *"mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"* (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
 - l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso inoltre che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”* capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

Premesso infine che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.nichelino.to.it uno specifico “avviso pubblico” per consentire a tutte le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato del territorio di presentare la propria proposta progettuale in merito al servizio in oggetto;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'organizzazione / associazione..... per lo svolgimento del servizio descritto agli artt. 2 e 4 della presente convenzione;
- l'Associazione/Organizzazione ha quali prioritari scopi sociali _____;
- l'Associazione/Organizzazione è iscritta nel registro della Regione Piemonte dal _____;
- lo schema della presente è stato approvato con DGC n. _____ del _____;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione/Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione/organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione/Organizzazione e, quindi, affida alla stessa l'attività di trasporto sociale per:

- terapie e visite ambulatoriali presso le strutture dell'ASL TO 5 e presso le strutture pubbliche e convenzionate di Torino;
- disbrigo pratiche (riscossione pensione, ecc.);
- visite cimiteriali;

- accesso ai servizi e alle iniziative della città.

Articolo 3 – Finalità

Il Comune di Nichelino intende promuovere l'attività di "Accompagnamento Sociale", quale servizio rivolto a persone in condizioni di fragilità sociale e/o di disagio socio-economico, senza bisogni di assistenza sanitaria specifica, che necessitano di accompagnamento per:

- terapie e visite ambulatoriali presso le strutture dell'ASL TO 5 e presso le strutture pubbliche e convenzionate di Torino;
- disbrigo pratiche (riscossione pensione, ecc.);
- visite cimiteriali;
- accesso ai servizi e alle iniziative della città.

Articolo 4 – Servizio – Contribuzione Comunale

Per la realizzazione del servizio di Accompagnamento sociale si prevede la seguente organizzazione in cui sono definite le funzioni dell'Associazione/Organizzazione.

Nello specifico:

- mette a disposizione la propria centrale operativa, la quale recepisce le istanze da parte dei richiedenti agli sportelli/postazioni telefoniche dell'associazione su apposito modulo, nel rispetto del trattamento dei dati personali degli utilizzatori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

L'espletamento dell'attività avverrà con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie dell'Associazione/Organizzazione. L'Associazione/Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Amministrazione Comunale di Nichelino mette a disposizione dell'Associazione/Organizzazione:

- Il locale necessario all'espletamento della funzione, con oneri di funzionamento a carico del Comune stesso presso il Centro sociale N. Grosa di via Galimberti n. 3, Nichelino;
- Un contributo annuo di € 11.000,00 da pagarsi in due rate programmate con anticipo del 50%; l'anticipo è erogato con presentazione di un progetto/programma di attività
- Il contributo è mirato a rimborsare solo in parte le spese effettivamente sostenute dall'Associazione/Organizzazione per le attività citate nella presente convenzione; in particolare il rimborso è destinato a quanto segue: assicurazione dei volontari, rimborsi spese varie (quali ad esempio costo parcheggi, schede telefoniche, carburante, spese per attrezzature varie e/o d'ufficio; spese di cancelleria), assicurazione e manutenzione autoveicoli, formazione dei volontari.
- Si da atto che l'Associazione è tenuta al rispetto delle regole/adempimenti di cui al codice del terzo settore.

Articolo 5 – Requisiti di accesso al Servizio

I requisiti di accesso al servizio di accompagnamento sociale, oggetto della presente convenzione, sono i seguenti:

- a) residenza nel Comune di Nichelino;
- b) condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o

gravemente difficoltosa la fruizione dei servizi della città.

Nel rispetto dei suddetti requisiti di accesso, i destinatari del servizio in oggetto potranno essere prioritariamente:

- anziani di età superiore a 65 anni con ridotta capacità motoria;
- utenti sottoposti a terapie riabilitative e/o visite specialistiche impossibilitati a raggiungere la struttura sanitaria autonomamente;
- utenti in temporanea difficoltà di deambulazione
- persone in condizioni di fragilità sociale e/o di disagio socio-economico, senza bisogni di assistenza sanitaria specifica.

Articolo 6 – Rimborsio spese per servizio di accompagnamento sociale

I rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della presente convenzione. Il rimborso spese a sostegno del servizio di accompagnamento sociale sarà onnicomprensivo dei costi relativi all'assicurazione dei volontari (ai sensi D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e della L.R. n. 38/1994) per un massimo di euro 11.000,00 annui.

Articolo 7 – Rendicontazione e liquidazione rimborso spese

Annualmente l'Associazione/Organizzazione presenta una relazione sull'attività svolta specificando i volontari e i mezzi impiegati, il riepilogo dei costi sostenuti, l'organizzazione adottata per lo svolgimento del servizio. Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione/Organizzazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime Iva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla Legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'Associazione di promozione sociale e/o Organizzazione di volontariato, di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC — B18 aggiornate all'8/6/2018).

Articolo 9 – Responsabilità

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

_____ Agenzia di _____, numero _____
_____ in data _____, scadenza _____.

Articolo 10 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione/Organizzazione, cui è affidato il servizio, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla stipulazione della presente convenzione e potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi.

Articolo 11 - Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione/Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione/Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente

convenzione.

Articolo 12 – Risoluzione e decadenza

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione/Organizzazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione/Organizzazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione/Organizzazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune. La perdita dei requisiti sussistenti al momento della partecipazione alla manifestazione di interesse determina la decadenza dello svolgimento del servizio.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione/Organizzazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Comune ed Associazione/Organizzazione concordano che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 16 – Controlli

E' prevista la presentazione dei seguenti documenti:

1. Programma attività ;
2. Rendiconti annuali;
3. Pezze giustificative delle spese effettivamente sostenute.

Il servizio Comunale potrà effettuare controlli in loco per costatare l'andamento e l'attuazione della Convenzione, nonché potrà chiedere elementi /documenti chiarificativi ed integrativi.

E' individuato un ufficio comunale per eventuali chiarimenti, ulteriori informazioni, segnalazioni: Ufficio Politiche Sociali.

Di tale possibilità viene data informativa agli utenti anche con affissione di apposito avviso presso la sede di svolgimento del servizio.

Comune ed Associazione/Organizzazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Per l'Associazione/Organizzazione
Il legale Rappresentante

Per il Comune
Il Dirigente Area Servizi alla Persona
